

387010-1

2/25

In esenzione di tasse e bollo (art. 127
del T. U. 28-4-1938 n. 1165 e art. 2
del D. L. 8-5-1947 n. 939)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contratto di locazione

N. _____ di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentoquaranta **neve**

addì **trenta** del mese di **agosto**

in **Brindisi**

Avanti di me **Dr. Michele DE PIERRI fu Antonio**

Segretario dell' Istituto suddetto, sono personalmente comparsi:

a) - Il Sig. **Ubaldo VALLARINO di Giuseppe**

nella qualità di **Presidente dell' Istituto Autonomo Case Popo-**

lari-Brindisi-

nel cui nome ed interesse agisce;

b) - Il Sig. **BRUNETTI Oronzo**

domiciliato in Brindisi,

i quali _____ rinunziando alla presenza dei testimoni sapendo essi leggere

e scrivere _____ ~~alla presenza degli infrascritti testimoni~~ alla presenza degli infrascritti testimoni convengono e sti-

pulano quanto appresso.

1) - Il Sig. **Ubaldo VALLARINO di Giuseppe**

nella espressa qualità dà e cede in locazione all' altro costituito Sig.

BRUNETTI Oronzo

capace di obbligarsi, l' appartamento n. **2** piano **terzo**, scala **A**
facente parte del **1°** lotto Case Popolari in **Brindisi** e compo-
sto di **2** vani e accessori di proprietà **BRUNETTI Oronzo**
ed in gestione dell' I. A. C. P.

2) - Il Sig. **BRUNETTI Oronzo**

dichiara di accettare, come accetta, la locazione alle condizioni che qui seguono.

3) - La locazione avrà la durata di **anni uno**

con inizio dal **10.8.1949**

e termine al **10.8.1950**

Non è ammessa la tacita riconduzione e quindi senza bisogno di atti di disdetta o di licenza i locali dovranno lasciarsi liberi e disponibili da parte del locatario alla data suddetta salvo che non si provveda con nuovo atto, a rogarsi entro il 10 maggio di ogni anno, a rinnovare la locazione.

4) - La pigione mensile è stabilita in L. **1.500—** (lire **millesime duecento)** — —) da pagarsi, a mese anticipato, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese al Cassiere dell' Istituto (Banco di Napoli).

Nella pigione non sono compresi il consumo dell' energia elettrica e quello dell' acqua i quali saranno pagati dal locatario il primo direttamente alla Società Elettrica fornitrice ed il secondo all' Istituto, in base ai contatori, nella misura fissa mensile di **quanto dovuto** aggiugnata alla erogazione giornaliera di litri **250** e l' eccedenza alla misura che starà per risultare.

Non è inoltre compresa la spesa per portierato, pulizia scale e spazi comuni, fognature, esazione a domicilio, ecc.

(5) - L'appartamento dovrà destinarsi ad esclusivo uso di abitazione.

Una diversa destinazione ovvero la mancanza di pagamento di una rata della pigione o del canone di consumo acqua o la inosservanza di una qualunque delle clausole nel presente riportate produrranno ipso iure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

6) - E' proibito il subaffitto o la cessione sia a titolo gratuito che oneroso in tutto o in parte, ammobiliato o non, dell'appartamento.

Parimenti è proibita la detenzione di animali domestici o da cortile e l'esercizio nelle abitazioni, di attività artigiane rumorose.

7) - Il locatario è responsabile dei danni causati all'immobile da incuria o negligenza ed ove non provveda direttamente a ripararli i relativi lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione dell'Istituto a tutte spese di lui.

8) - A garanzia dei patti e condizioni dinanzi iscritti, il locatario presta una cauzione di L. 1.500,-- lire ~~millesimamente~~
come da bolletta n. 153 in data 15.10.1947.

9) - Le spese tutte del presente contratto sono a carico del locatario.

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me Segretario Rogante.